



Prot. n. 0003273 A.1.a

Siderno, li 01.04.2019

Al Personale Docente

Al D.S.G.A.

All'Albo e al sito web della Scuola

CIRCOLARE N. 98

Oggetto: Recupero ore di permesso breve. Fruizione delle ferie. Assenza alle riunioni degli Organi Collegiali.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si invitano i Sigg. Docenti interessati a voler recuperare, **entro la data del 17 aprile p.v., le ore già fruite a titolo di permesso breve**, e ciò anche attraverso la prestazione di servizio nel c.d. giorno libero, ove non fosse possibile diversamente a causa della configurazione dell'orario di servizio.

A tale riguardo, si reputa opportuno rammentare che al Personale Docente in servizio possono essere concessi, per esigenze personali e, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, per un numero massimo complessivo di ore corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (18 ore). Inoltre, per il Personale Docente la fruizione di tali permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con Docenti in servizio (cfr. art.16 del C.C.N.L. Vigente), il che implica, di tutta evidenza, che i permessi in questione debbano essere preventivamente ed espressamente autorizzati dallo scrivente o, in sua assenza, dai due Collaboratori della Dirigenza. **Pertanto, la semplice presentazione della richiesta, non seguita da esplicita autorizzazione, non implica di per sé concessione, neppure "tacita".**

Il recupero da parte del Personale Docente delle ore di permesso breve già fruite avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il Docente in permesso.

In ogni caso, tutti i Docenti interessati provvederanno a presentare al più presto e comunque entro la data del 10 aprile p.v., apposita autocertificazione nella quale attesteranno, sotto la propria responsabilità, in che data ed in quale classe hanno già provveduto a recuperare le ore di permesso breve già fruite, nonché quelle eventualmente da recuperare.

Si precisa, altresì, che senza la predetta attestazione di avvenuto recupero di tutte le ore di permesso breve già fruite non potrà essere concessa, in futuro, alcuna autorizzazione di fruizione di ulteriori ore a titolo di permesso breve e che nei casi di mancato recupero entro la data indicata, l'Amministrazione provvederà, senza altre comunicazioni, al recupero delle somme indebitamente corrisposte, nella misura pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. Comunque, per il futuro, nel caso in cui, compatibilmente con le esigenze di servizio e subordinatamente alla possibilità della sostituzione con Personale in servizio, venisse autorizzata al Personale Docente la fruizione di permessi brevi, **le ore di servizio non prestate dovranno essere recuperate di norma durante il c.d. "giorno libero" della settimana immediatamente successiva alla fruizione, in base alle esigenze dell'Istituzione scolastica e secondo modalità che quest'ultima provvederà a comunicare.**

Inoltre, si rammenta che nessuna attività di lavoro straordinario retribuita potrà essere svolta da quanti non avranno dato prova di aver preventivamente recuperato le ore di servizio ordinario non prestate a seguito della fruizione di permessi brevi.

Per quanto concerne la fruizione delle ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche, si rammenta al Personale Docente che è fatto obbligo di corredare la relativa richiesta con



documentazione giustificativa dell'urgenza, ovvero allegando idonea autocertificazione. Pertanto si richiede ai Docenti che non lo avessero ancora fatto di voler, senza indugio, provvedere a riguardo.

In ordine, poi, alle assenze durante le attività funzionali all'insegnamento o alle riunioni degli Organi Collegiali (Collegi dei Docenti, Consigli di Classe, Incontri Scuola - Famiglia, Riunioni di Dipartimenti, ecc.), si ritiene utile rammentare che la richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i Docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (ad es.: visita medica specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali, ecc.) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione e che la documentazione e/o giustificazione a tal fine presentata potrà essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione. Pertanto, si invitano i Docenti che non avessero ancora provveduto a farlo, a voler produrre apposita autocertificazione delle assenze dagli organi Collegiali non ancora giustificate.

In nessun caso potrà essere accolta la richiesta di fruizione di "permessi brevi soggetti a recupero" intese ad ottenere l'esonero dalla partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento o alle riunioni degli organi collegiali, in ragione del fatto che la normativa vigente non contempla tale tipologia di permessi (come peraltro confermato dall'art. 16 del vigente CCNL secondo cui "Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione"). In buona sostanza, **il vigente contratto di lavoro non prevede l'ipotesi di permessi per esigenze personali da fruire durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.** Ed anche perché, qualora in ipotesi lo prevedesse, *"per il personale Docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio"*. Il che, di tutta evidenza, non può ricorrere tutte le volte che altri Docenti del medesimo insegnamento o della medesima classe di concorso a cui appartiene il Collega assente, siano pure loro impegnati, per la parte di loro competenza, nella medesima attività collegiale o funzionale all'insegnamento.

Si rammenta, infine, a quanti siano beneficiari dei permessi per il diritto allo studio (le c.d. 150 ore), che, a tenore della normativa vigente in materia (nonché del vigente C.I.R. regolante la fruizione dei permessi per il diritto allo studio) che è fatto obbligo, da parte loro, al fine di consentire una efficace organizzazione all'interno dell'Istituzione scolastica, di comunicare al Dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi, in funzione del calendario degli impegni previsti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine di non incorrere nella violazione di obblighi contrattuali, il Personale Docente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni sopra specificate, sia per rendere agevole il lavoro degli Uffici di Segreteria e di Dirigenza, sia per evitare azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ovviando così a spiacevoli situazioni che potrebbero dare luogo, nei casi più gravi, ad obbligatori provvedimenti sanzionatori non utili al clima di fattiva cooperazione che deve esistere all'interno dell'Istituzione scolastica.

Il D.S.G.A., il Personale amministrativo e i Collaboratori del D.S. sono pregati di vigilare sul rispetto delle disposizioni suddette.

Si ringrazia il Personale interessato per la cortese e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Pedullà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93